

Relazione della III Commissione permanente

ATTIVITA' PRODUTTIVE; PROBLEMI DEL LAVORO; EMIGRAZIONE; AGRICOLTURA E FORESTE;
COOPERAZIONE; INDUSTRIA; ARTIGIANATO; COMMERCIO;
TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA; ACQUE MINERALI E TERMALI; FORMAZIONE PROFESSIONALE; CACCIA E PESCA

(Seduta del 4 febbraio 2015)

Relatore di maggioranza: FABIO BADIALI
Relatore di minoranza: GRAZIELLA CIRIACI

sulla proposta di legge n. 461

a iniziativa del Consigliere Giancarli

presentata in data 24 novembre 2014

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 2007, N. 8
“DISCIPLINA DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 79/409/CEE
DEL 2 APRILE 1979 E DELL’ARTICOLO 19 BIS DELLA
LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157 ‘NORME PER LA PROTEZIONE
DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO’ E
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1995, N. 7 ‘NORME PER LA
PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA TUTELA DELL’EQUILIBRIO
AMBIENTALE E DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ VENATORIA”

RELAZIONE ORALE

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 461 concernente: “Modifica alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 8 “Disciplina delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 e dell’articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e modifica alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”, nel testo approvato dalla Commissione in sede referente;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Verificata l’impossibilità di riunire il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro ai fini dell’espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare una procedura di approvazione del parere online, in analogia con quella disciplinata per il Consiglio delle autonomie locali, nel caso in cui appaia necessario esprimere un parere con urgenza come da prassi consolidata;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Nevio Lavagnoli e sottoposta all’approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione online a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 18 febbraio 2015;

Verificato che, nel termine di tre giorni dal ricevimento, non sono pervenuti pronunciamenti contrari della maggioranza dei componenti del Consiglio;

Dato atto, pertanto, che, in base alla citata decisione, il presente parere si intende approvato in data 21 febbraio 2015;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
Nevio Lavagnoli

Testo proposto**Art. 1**

(Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 8/2007)

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 16 luglio 2007, n. 8 (Disciplina delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 e dell'articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e modifica alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria") è inserito il seguente:

"Art. 2 bis

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 2 è comunque consentito il prelievo in deroga alla specie storno (*Sturnus vulgaris*) praticato in prossimità di piante di olivo sparse e non solo coltivate nella forma dell'oliveto moderno."

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**

*(Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 8/2007)
(Modifica dell'articolo 2 della l.r. 8/2007)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 16 luglio 2007, n. 8 (Disciplina delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 e dell'articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e modifica alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria") è inserito il seguente:

"2 bis. Al fine dell'applicazione della lettera c) del comma 2 è comunque consentito il prelievo in deroga allo storno (*Sturnus vulgaris*) praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi, a tutela della specificità delle coltivazioni regionali."

Art. 1 bis

*(Inserimento dell'articolo 4 bis
nella l.r. 8/2007)*

1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 8/2007 è inserito il seguente:

"Art. 4 bis (Vigilanza e sanzioni)

1. Alle attività di vigilanza sull'applicazione della presente legge si osserva quanto previsto dall'articolo 36 della l.r. 7/1995.

2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge, nonché per la violazione delle disposizioni contenute nell'atto amministrativo annuale con il quale si autorizza il prelievo in deroga, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la mancata riconsegna del tesserino di cui all'articolo 3 è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10,00 a euro 50,00.

4. Fino al completamento del processo di riordino previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) le funzioni inerenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative sono esercitate dalle Province, che riscuotono i relativi proventi.

Art. 2*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

5. Si osservano le disposizioni della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).".

Art. 2*(Invarianza finanziaria)*

Identico